**C.N.F., Sent., 15 novembre 2024, n. 422**

"Omissis"

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. Tizio (C.F. [OMISSIS]) con Studio Legale in [OMISSIS], difeso da se stesso e con domicilio digitale all'indirizzo PEC [OMISSIS], per l'annullamento della decisione del CDD del Veneto, resa l'11 dicembre 2020, depositata il 9.02.2021 e notificata in pari data, con la quale si comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due del professionista; per ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

**FATTO**

L'avv. Tizio veniva sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al CDD del Veneto che, con decisione depositata il 9.02.2021 e notificata in pari data, irrogava all'incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'odierno ricorrente sui seguenti capi di incolpazione:
*"1) per avere omesso di compiere gli atti conseguenti al mandato che aveva ricevuto dalla sig.ra Caia e diretti a chiedere il risarcimento dei danni che la stessa aveva subito in conseguenza di un sinistro, con ciò violando gli art. 26.3, 9.1, 10 e 12 del vigente Codice Deontologico Forense" - In Vittorio Veneto dal gennaio 2010 al dicembre 2017;*
*2) "Per aver predisposto, con riferimento al sinistro di cui al capo n. 1, un falso atto di quietanza, che confezionava, manipolandone e contraffacendone uno emesso per altra posizione dallo stesso assicuratore dell'asserito responsabile del sinistro, mediante l'indicazione, come beneficiario, della cliente Caia, della somma di € 22.000,00 e della data (13.04.2017) ed apponendovi, all'atto di esibizione alla cliente per la sottoscrizione un numero di sinistro di fantasia, con ciò violando gli artt. 9.1, 10 e 12 del vigente Codice Deontologico"* -In Vittorio Veneto nell'aprile 2017 in poi;
*3) "per aver falsamente comunicato alla sig.ra Caia, anche per il tramite del marito Sempronio, la pendenza di trattative – in realtà mai avviate – con l'assicuratore del responsabile del sinistro, fornendo ampie garanzie sull'ormai prossima definizione dello stesso, che in seguito comunicava di aver definito concordando la somma di € 22.000,00, esibendole e facendole sottoscrivere la falsa quietanza da lui predisposta portante l'anzidetta somma di cui al capo n. 2 ed assicurandole, infine, che dopo 60 giorni avrebbe ricevuto il pagamento della somma portata in quietanza, con ciò violando gli artt. 27.6, 9.1, 10 e 12 del vigente Codice Deontologico"* -In Vittorio Veneto dal marzo 2017 in poi.
La vicenda trae origine da un esposto presentato in data 15-18 dicembre 2017 al COA di Treviso dalla sig.ra Caia la quale rappresentava che:
- dopo aver subìto in data 8 gennaio 2010 delle lesioni a causa di una caduta presso un supermercato, si rivolgeva all'odierno ricorrente per ottenere il risarcimento del danno, ma quest'ultimo, dopo aver ricevuto un acconto di € 600,00, rimaneva sostanzialmente inerte, inviando solo alcune raccomandate;
- solo nel 2017 (ben sette anni dopo il fatto) l'avv. Tizio comunicava all'esponente di aver raggiunto un accordo con la Compagnia assicuratrice e

faceva sottoscrivere una quietanza per l'importo di € 22.000,00, comunicando con mail del 9.05.2017 anche l'intervenuta autorizzazione al pagamento;

- il pagamento dell'importo non veniva eseguito e, dopo essersi rivolto il marito dell'esponente alla compagnia assicuratrice, si scopriva che in realtà non era mai stato raggiunto alcun accordo transattivo, in quanto il sinistro risultava archiviato e, dunque, che la quietanza era stata falsificata dall'avv. Tizio;
- sin da subito l'incolpato, con una nota dell'8 febbraio 2018, ammetteva la propria responsabilità e, per un verso, giustificava il proprio operato dichiarando di aver affidato la pratica ad una collaboratrice che poi aveva lasciato lo studio e sostenendo la immediata percepibilità della falsificazione della quietanza; per un altro verso, affermava di aver avuto problemi di salute e di aver comunque tentato di risolvere la pratica attraverso la propria Compagnia assicuratrice.

Il CDD del Veneto deliberava, pertanto, la citazione in giudizio con fissazione della prima udienza in data 6 marzo 2020 (che per motivi legati alla pandemia veniva celebrata in data 11 dicembre 2020) allorquando venivano sentiti l'esponente e il di lei marito.

L'avv. Tizio concludeva chiedendo che la sanzione venisse contenuta nel minimo edittale.

Il CDD del Veneto, ritenendo fondato e «*incontrovertibilmente provato quanto contestato nei capi di incolpazione*», condannava l'avv. Tizio alla sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio della professione.

Detto provvedimento del CDD viene ritualmente impugnato in data 10 marzo 2021 innanzi al CNF dall'odierno ricorrente, il quale conclude chiedendo l'annullamento della comminata sanzione della sospensione per mesi due, in quanto illegittima e ingiusta, e la sostituzione con la sanzione meno afflittiva della censura.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei motivi di gravame, il ricorrente si duole dell'illegittimità dell'appellata decisione in dipendenza di:

1) "*Erronea ricostruzione dei fatti"*: con detto motivo, l'avv. Tizio rappresenta di essersi adoperato sia per coltivare la pratica, sia per evitare che l'asserito diritto dell'esponente al risarcimento del danno per le lesioni subite si prescrivesse; a tale proposito, richiama una terza raccomandata del 2013 con la quale avrebbe interrotto la prescrizione, dichiarando, altresì, di averla regolarmente consegnata all'avvocato che si sarebbe occupato della pratica dopo di lui. Inoltre, precisa come all'epoca dei fatti, avesse una assicurazione professionale che veniva rinnovata di anno in anno.

2) "*Omessa o insufficiente valutazione delle circostanze attenuanti*": il ricorrente rileva come la decisione di comminare la sanzione della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione forense sia stata adottata senza tenere in debita considerazione alcuni profili che, ove correttamente valorizzati, avrebbero consentito di ridurre al minimo la sanzione da irrogare. In particolare, l'avv. Tizio fa riferimento: *a)* all'incensuratezza per oltre 25 anni di professione; *b)* all'essersi adoperato attivamente per evitare la prescrizione del diritto vantato dalla propria cliente; *c)* all'impegno dimostrato nell'intenzione di corrispondere – per il tramite della propria assicurazione professionale – l'indennizzo all'esponente; *d)* le gravi condizioni di salute in cui versava.

3) "*Eccessiva severità della sanzione comminata*": ritiene il ricorrente che, in ragione della pena edittale prevista per la violazione degli artt. 26 comma 3 e 27 comma 6 CDF, la censura e tenuto conto dell'assenza di precedenti condanne e

procedimenti disciplinari, la sanzione comminata dal CDD sarebbe eccessivamente gravosa ed andrebbe sostituita con la censura

4) *"Incertezza del diritto all'indennizzo in capo alla cliente"*: con la quarta doglianza, il ricorrente rappresenta di aver nutrito sin da subito dubbi sulla effettiva sussistenza in capo all'esponente del diritto all'indennizzo/risarcimento dei danni subiti dall'esponente a seguito della caduta dalla stessa subìta: ciò avrebbe determinato un primo momento di stallo dell'incolpato per uno studio più approfondito della vicenda.

Le doglianze sono destituite di fondamento e vanno respinte.

Nella specie, dal riesame della documentazione in atti, appare pacifica e comprovata la piena sussistenza della condotta deontologicamente vietata, così come enunciata nei capi di incolpazione e neppure contestata dall'odierno ricorrente, il quale ammette sin da subito le proprie responsabilità e chiede nelle conclusioni dell'atto introduttivo del gravame la sostituzione della sanzione comminata dal CDD della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due con quella meno afflittiva della censura, essendo peraltro quest'ultima la pena edittale prevista per la violazione degli artt. 26 comma 3 e 27 comma 6 CDF.

Secondo principio sancito dalla Suprema Corte a SSUU, agli organi disciplinari - in prima istanza il CDD; il CNF in sede di appello - è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12), richiedendo l'art. 3 CDF che la sanzione venga determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati.

Nella fattispecie in esame, le condotte rappresentate nei capi di incolpazione (falsificazione dell'atto di quietanza e mancato compimento degli atti conseguenti al mandato ricevuto) e poste in essere dall'odierno ricorrente in violazione degli art. 26.3, 27.6, 9.1, 10 e 12 del vigente Codice Deontologico Forense, considerate nel loro complesso e per il lungo periodo di tempo nel quale sono state perpetrate, appaiono particolarmente gravi e meritevoli di proporzionata sanzione, attingendo il loro disvalore laddove hanno profondamente minato la fiducia da cui trae fondamento il rapporto tra l'avvocato e la parte assistita, principio che - attuato attraverso la concreta osservanza dei valori di lealtà, correttezza e fedeltà nell'adempimento del mandato - costituisce un postulato imprescindibile nell'esercizio della funzione sociale dell'avvocato. La gravità delle suesposte condotte assume carattere prevalente rispetto all'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'odierno ricorrente, mentre nessun rilievo assume la circostanza della copertura assicurativa offerta dal professionista incolpato alla propria assistita.

Per i suesposti motivi, appare congrua e meritevole quindi di conferma la decisione del CDD del Veneto, che ha comminato all'incolpato, con motivazione corretta ed immune da vizi, la sospensione di mesi due dall'esercizio della professione forense, in applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza domestica e della Suprema Corte, secondo cui: *"In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di*

*altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4)*"(Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024;

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE

f.to Avv. f.to Avv.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 15 novembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv.

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv.